

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL'UMBRIA

NUM.
ARG.
142

Ricorso con istanza di sospensiva

Per

OGGI
PROCURA

la dr. Castellini Monica nata a

ed ivi residente in

rappresentata e difesa giusta procura a margine del presente atto
dall'Avv. Monia Falaschi la quale

dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al giudizio ai
seguenti riferimenti di fax e p.e.c.:

con domicilio eletto in

presso lo studio dell'avv. Filippo Marcacci (c.f.:

p.e.c.:

Io sottoscritta Monica Castellini, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase del presente giudizio, l'avv. Monia Falaschi, conferendogli ogni facoltà, compresa quella di sottoscrivere il presente ricorso e gli eventuali motivi aggiunti, anche avverso atti diversi ma connessi, rinunciare agli atti e farsi sostituire; eleggo domicilio in

presso lo

studio dell'avv. Filippo Marcacci.

Dichiaro di aver acquisito le informazioni di cui agli artt. 7 e 13 d.lgs. n. 196/2003 e di acconsentire al trattamento e alla diffusione dei dati personali sensibili per le finalità inerenti lo svolgimento del mandato Perugia, 15 marzo 2017
Monica Castellini

contro

REGIONE UMBRIA in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. (c.f./p.i.: 01212820540) con sede in Perugia, Corso Vannucci, 96,

e nei confronti

della dott.ssa Cardinali Anna Maria

residente in , controinteressata,

per l'annullamento, previa sospensiva,

della determinazione dirigenziale REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE – Direzione regionale salute, Welfare, organizzazione e risorse umane 3 gennaio 2017, n.11 (in Supplemento ordinario n.2 al "Bollettino ufficiale" Regione Umbria – Serie avvisi e concorsi – n.3 del 17 gennaio 2017), avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria unica definitiva del concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di 39 sedi farmaceutiche di nuova

La firma è autentica.
Avv. Monia Falaschi

istituzione ex art 11 DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazione nella L. 24 marzo 2012, n.27 (doc.1 e 2) e di ogni atto presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente, conosciuto e non conosciuto, comprese le delibere di nomina della commissione esaminatrice di cui alla DGR dell'Umbria n. 340 del 15 aprile 2013, alla DGR dell'Umbria n. 628 del 19 giugno 2013, alla DGR dell'Umbria n. 640 del 7 giugno 2016 ed alla DGR n. 781 dell'11 luglio 2016.

Fatto

1. Con D.D. n. 1456 del 13 marzo 2013 (in Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» Regione Umbria - Serie Avvisi e concorsi n. 13 del 19 marzo 2013), veniva bandito il concorso pubblico regionale straordinario per soli titoli per l'assegnazione di n. 39 di sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato nella Regione Umbria ai sensi dell'art. 11 DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazione nella L. 24 marzo 2012, n.27 (doc. 3).

2. L'art.7 dell'allegato A al suddetto bando prescriveva: *“Ai sensi del comma 4 dell'art 11 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando, la commissione esaminatrice è istituita in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i..”*. Previsione, questa, conforme a disposto dell'art.11, 4° comma, d.l. n.1 del 2012, il quale prescrive, fra l'altro, che: *“ Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo.”*.

Le disposizioni richiamate sono contenute nell'art.3, 1° comma, lett.a), D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i.. il quale dispone che la commissione esaminatrice, nominata dalla regione o dalla provincia

autonoma, sia composta, fra gli altri, da “ *un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame*”.

Per l'art. 7, 1° comma, del medesimo decreto, come modificato dall'art.1, 1° comma, DPCM n. 81/2011, le materie oggetto di esame sono le seguenti: «farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario.».

La commissione esaminatrice veniva approvata con DGR dell'Umbria n. 340 del 14 aprile 2013 e la sua composizione veniva successivamente modificata, a seguito delle dimissioni di alcuni membri, con DGR n. 628 del 19 giugno 2013, DGR n. 640 del 7 giugno 2016 e DGR n. 781 dell'11 luglio 2016 (docc. 4,5,6,7).

In tutti gli atti di nomina e sostituzione il docente universitario designato come membro della commissione esaminatrice è stato il professore Massimo Curini, indicato come “*professore ordinario della Facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Perugia*”.

3. La ricorrente ha partecipato al suddetto concorso straordinario e nella graduatoria definitiva, approvata con determinazione dirigenziale 3 gennaio 2017, n.11, veniva classificata quarantaduesima, come risulta dall'allegato A alla suddetta determinazione, risultando, quindi, non vincitrice del concorso.

4. L'originario atto di nomina della commissione esaminatrice, nonché i successivi atti di modifica della commissione stessa, atti che contengono tutti nuove, espresse, nomine anche dei membri della commissione esaminatrice non sostituiti, sono illegittimi e viciano di conseguenza la determinazione dirigenziale di approvazione della

graduatoria unica definitiva del concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione di 39 sedi farmaceutiche 3 gennaio 2017 impugnato in questa sede per i seguenti

motivi di impugnazione.

I

(Violazione degli artt. 11, 4° comma, d.l. n.1/ 2012 e 3, 1° comma, lett.a), nonché 7, 1° comma, D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298).

Il Prof. Massimo Curini, reiteratamente designato come membro della commissione esaminatrice quale docente universitario, non ha e non ha mai avuto i requisiti necessari per la nomina. Egli è, infatti, professore ordinario di Chimica organica, materia appartenente all'area scientifico disciplinare "Scienze chimiche" (CHIM/06: doc.8). Come già detto, la legislazione in materia, espressamente richiamata – e talora anche trascritta - dal Bando di concorso e dagli atti di nomina dei membri della commissione esaminatrice, stabilisce. infatti che il docente universitario membro della commissione debba avere una specifica anzianità di insegnamento in determinate materie, ossia nelle materie oggetto di esame, fra le quali **non** rientra la chimica organica (materia appartenente al settore scientifico disciplinare "scienze chimiche": CHIM/06). Infatti, le materie di esame di cui all'art. 7, 1° comma, D.P.C.M. n. 298/1994 ed i relativi raggruppamenti disciplinari sono i seguenti:

- Farmacologia (BIO/14 - Farmacologia);
- Tecnica Farmaceutica (CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo);
- Chimica Farmaceutica (CHIM/08 - Chimica Farmaceutica);
- Legislazione Farmaceutica (CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo);
- Farmacognosia (BIO/15 - Biologia Farmaceutica);

- Tossicologia (BIO/14 - Farmacologia);
- Farmacoeconomia (BIO/14);
- Diritto sanitario (IUS/10 - Diritto Amministrativo o altro "IUS" - oppure CHIM/09).

Il Prof. Massimo Curini non insegna, né potrebbe insegnare, alcuna di queste materie.

Nulla consente di disapplicare la legge sostituendo il prescritto requisito dell'insegnamento quinquennale in una delle suddette materie con altra materia scelte discrezionalmente dalla Giunta Regionale. Le norme, infatti, non richiedono la presenza di un docente di una determinata facoltà o dipartimento, ma di un docente di specifiche, determinate, materie. Né, il fatto che l'art.11, 4° comma, DL n. 1/2012 renda applicabili "*in quanto compatibili*" le disposizioni vigenti per la copertura delle sedi farmaceutiche nuove o vacanti, consente di disapplicare *in parte qua* il disposto dell'art. 3, 1° comma, lett.a), D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i., in ragione del fatto che trattasi di concorso esclusivamente per titoli.

La presenza di un docente universitario con insegnamento in specifiche materie, infatti, non è giustificata solo dalle prove di esame, ma anche dalla valutazione dei titoli scientifici.

Soprattutto, non è neppure ipotizzabile la disapplicazione del criterio di scelta del docente universitario prescritto e la sua sostituzione con altro. Se l'assenza delle prove di esame rappresentasse un limite, per incompatibilità, alla applicazione delle norme sull'assegnazione delle sedi farmaceutiche richiamate dall'art.11, 4° comma, DL n.1/2012, sarebbe l'intera disciplina dell'art. 3, 1° comma, lett.a), D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i. a non poter essere applicata. Vale a dire: **non** dovrebbe farsi luogo alla nomina di alcun docente universitario **come** membro della commissione esaminatrice.

Il limite della "compatibilità" non può, invece, giustificare, né (assurde) operazioni "ortopediche", del tipo "nomina di un docente universitario di una qualsivoglia materia, anche senza alcuna relazione con l'oggetto del concorso", né la sostituzione del criterio normativo di scelta del docente universitario con un nuovo e diverso criterio discrezionalmente ed arbitrariamente scelto dalla organismo chiamato a designare i membri della commissione di esame.

II

(Eccesso di potere e/o violazione delle norme del bando di concorso per contrasto fra i criteri di scelta della commissione esaminatrice indicati nel bando di concorso ed i criteri seguiti per la nomina dei membri della commissione esaminatrice)

Come già detto, l'art.7 dell'allegato A al bando di concorso prescrive espressamente: "*Ai sensi del comma 4 dell'art 11 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando, la commissione esaminatrice è istituita in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i..*".

Le nomine dei membri della commissione esaminatrice sono state effettuate, non solo in violazione dei criteri di legge, ma anche in violazione del criterio indicato nello stesso bando di gara, posto che il docente universitario membro della commissione esaminatrice è stato designato con criteri diversi da quelli prescritti dalla norma richiamata nel bando di gara.

III

(Interesse all'impugnativa)

Il posizionamento in graduatoria della ricorrente in modo non utile alla assegnazione di alcuna delle nuove sedi farmaceutiche poste a bando giustifica l'interesse ad impugnare gli atti della procedura concorsuale che manifestano evidenti caratteri di illegittimità.

IV

(Istanza di sospensiva)

La prosecuzione della procedura concorsuale secondo i tempi e le modalità previste dal bando, con compromissione degli interessi giuridici della ricorrente, arrecherebbe alla stessa grave pregiudizio in caso di assegnazione delle sedi. Da ciò l'interesse ad ottenere in via cautelare l'arresto della procedura concorsuale in corso, tenuto conto che l'invocato annullamento dei provvedimenti impugnati non sarebbe soddisfacente degli interessi della ricorrente.

Per altro, l'applicazione della impugnata determinazione si tradurrebbe anche nella violazione del principio di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della pubblica amministrazione, considerate anche la peculiarità e la delicatezza della procedura concorsuale *de qua*.

V

(Conclusioni)

Per i motivi esposti Piaccia al Tribunale adito:

- preliminarmente, sospendere l'atto impugnato;
- nel merito, annullare la determinazione dirigenziale REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - Direzione regionale salute, Welfare, organizzazione e risorse umane 3 gennaio 2017, n.11, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria unica definitiva del concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione ex art 11 DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazione nella L. 24 marzo 2012, n.27, ed ogni atto presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente, conosciuto e non conosciuto, e segnatamente le delibere di nomina della commissione esaminatrice di cui alla DGR dell'Umbria n. 340 del 15 aprile 2013, alla DGR dell'Umbria n. 628

del 19 giugno 2013, alla DGR dell'Umbria n. 640 del 7 giugno 2016 ed alla DGR n. 781 dell'11 luglio 2016;

- in via istruttoria, richiedere – occorrendo – all'Università delle Studi di Perugia informazioni scritte sulle materie di insegnamento, attuali e pregresse, del Prof. Massimo Curini, professore ordinario di Chimica organica.

Col favore delle spese.

Si allegano i seguenti documenti:

1- 2) Determinazione dirigenziale REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE – Direzione regionale salute, Welfare, organizzazione e risorse umane 3 gennaio 2017, n.11, ed allegato A;

3) D.D. n. 1456 del 13 marzo 2013 ed a Allegato A;

4) DGR dell'Umbria n. 340 del 14 aprile 2013

5) DGR dell'Umbria n. 628 del 19 giugno 2013;

6) DGR n. 640 del 7 giugno 2016;

7) DGR n. 781 dell'11 luglio 2016

8) Profilo Prof. Curini Massimo Università degli studi di Perugia;

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Perugia, 15 marzo 2017

Avv.  Monia Falaschi

ORIGINALE

Chiedente FALASCHI MONIA

Azienda di notificazione

Il sottoscritto ufficiale giudiziario, atteso al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di RICORSO a:

REGIONE UMBRIA IN PERSONA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

RICORSO VANNUCCI, 96 06121 - PERUGIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

il/la _____ (nome e cognome), in busta chiusa e sigillata, che si incarica della consegna in sua precaria assenza.

<p>Atto notificato ai sensi dell'art. _____</p> <p><input type="checkbox"/> 139 c.p.c.</p> <p><input type="checkbox"/> 660 c.p.c.</p> <p>Avviso Spedito con Racc. n. _____</p> <p>il _____</p> <p>L'Ufficiale Giudiziario _____</p>	<p>Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata _____</p> <p>completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di _____</p> <p><input type="checkbox"/> per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;</p> <p><input type="checkbox"/> per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.</p> <p>il _____ L'Ufficiale Giudiziario _____</p> <p>Eseguita Affissione a norma di legge</p> <p>il _____ L'Ufficiale Giudiziario _____</p> <p>Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ L'Ufficiale Giudiziario _____</p>	<p>Ufficiale Giudiziario _____</p>
---	--	------------------------------------

RIGINALE

P

Richiedente FALASCHI MONIA

Relazione di notificazione

Sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di RICORSO a:

DOTT.SSA CARDINALI ANNA MARIA

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. n. _____ ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'ufficio postale di _____

Ufficiale Giudiziario

Reg. 0/2017 Modello A

IN GIORNATA Cron.4247 - 1/2

Richiedente FALASCHI AVV. MONIA

Relazione di notificazione



-11104247/1

Io sottoscritto Uff. Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di RICORSO a:

REGIONE UMBRIA IN PERSONA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

IMPIEGATO
IN INCARICATO RICEZIONE ATTI.
Perugia, 17/03/17

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

PERUGIA L'Ufficiale Giudiziario PRIORI SABRINA

Atto notificato ai sensi dell'art.

139 c.p.c. Firma:

660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

PERUGIA il _____

Funz Unep/Uff. Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di PERUGIA,

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

PERUGIA il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

PERUGIA il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____

SPECIFICA

Diritti	€ 3,00
Trasferte	€ 11,00
10%	€ 1,00
Spese	€ 0,00
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 16,00

Data rich 17/03/17

Funz Unep/Uff. Giud. _____



UNEP - PERUGIA

N. *6247*

387

115

115

Tassa *16,53*

Perugia, *17* MAR 2017

Tassa Er. 109

in modo virtuale

L'UFFICIALE *ABP*

Reg. 0/2017 Modello A

IN GIORNATA Cron.4247 - 2/2

Richiedente FALASCHI AVV. MONIA

Relazione di notificazione



-11104247/2

Io sottoscritto Uff.Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di RICORSO a:

DOTT.SSA CARDINALI ANNA MARIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

*del sig. Gaetano Vincenzi
addetto alla Cassa ed al Esodo in m. e. r.*

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

PERUGIA *17103117* L'Ufficiale Giudiziario ANTONELLI STEFANIA

Atto notificato ai sensi dell'art.

139 c.p.c. Firma:

560 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

PERUGIA il _____

Funz. Unep/Uff. Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata

completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di PERUGIA,

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

PERUGIA il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

PERUGIA il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____

Spedita Racc. A. R. n. _____, il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____

SPECIFICA

Diritti	€ 3,87
Trasferte	€ 11,51
10%	€ 1,15
Spese	€ 0,00
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 16,53

Data rich. 17/03/17
Funz. Unep/Uff. Giud. _____

25

Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi di legge, io sottoscritto avv. Monia Falaschi quale difensore della sig.ra Monica Castellini attesta che la presente copia analogica del ricorso contenete la procura e la prova delle notifiche è conforme all'originale informatico depositato telematicamente dinanzi questo ufficio in data 10 aprile 2017 (protocollato al NRG 201700138).

Perugia, 13 aprile 2017
Avv. Monia Falaschi

Si avvisa che la pubblicazione del suddetto ricorso è effettuata in esecuzione dell'Ordinanza collegiale T.A.R. Umbria n. 577/2017 Reg. Prov. Coll. del 18.7.2017, pubblicata il 6/9/2017, resa nel procedimento iscritto al n. 138/2017 Reg. ric.

UNEP - PERUGIA
N. *4247*

387

115

115

Posta
1653

Perugia, *13* MAR. 2017.
Tassa Er. *107*
in modo virtuale
L'UFFICIALE *ZIARF*